



Bruxelles, 14.4.2023
COM(2023) 230 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Raccomandazione di decisione del Consiglio

**che autorizza l'avvio di negoziati per le discipline del commercio digitale con la
Repubblica di Corea e con Singapore**

{SWD(2023) 85 final}

ADDENDUM

DIRETTIVE PER LA NEGOZIAZIONE DI DISCIPLINE DEL COMMERCIO DIGITALE CON LA REPUBBLICA DI COREA E CON SINGAPORE

1. NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

- 1) I negoziati mirano a stabilire discipline per lo scambio di beni e servizi per via elettronica ("commercio digitale") tra la Repubblica di Corea e l'UE e tra Singapore e l'UE. Le discipline dovrebbero agevolare le relazioni commerciali bilaterali tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea e tra l'Unione europea e Singapore. Tali relazioni sono già state rafforzate e liberalizzate dagli accordi di libero scambio (ALS) conclusi tra l'UE e entrambi i paesi. Le discipline dovrebbero essere coerenti con le norme stabilite in tali ALS e basarsi sull'elevato livello di convergenza sulle questioni relative al commercio digitale che si rispecchia nei principi per il commercio digitale firmati tra l'UE e la Repubblica di Corea nel novembre 2022 e tra l'UE e Singapore nel gennaio 2023. Tali principi sono un risultato fondamentale dei partenariati digitali conclusi dall'UE con entrambi i paesi.
- 2) Gli obiettivi dei negoziati sono rafforzare il commercio elettronico bilaterale, agevolare le attività delle imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese, in particolare, consolidando la fiducia dei consumatori nell'ambiente online e creando nuove opportunità per promuovere la crescita inclusiva e lo sviluppo.
- 3) I negoziati mirano inoltre a sostenere mercati digitali aperti che siano competitivi, trasparenti, equi e privi di ostacoli ingiustificati al commercio e agli investimenti internazionali.
- 4) Le discipline dovrebbero basarsi sulle norme e sugli obblighi esistenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Dovrebbero tenere conto dei negoziati commerciali e di investimento recenti e in corso a livello bilaterale e multilaterale e basarsi, ove possibile e pertinente, su tali negoziati.
- 5) Nel corso dei negoziati l'Unione promuoverà i diritti e i principi sanciti nella dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale, proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea il 15 dicembre 2022.

2. CONTENUTO PROPOSTO DELLE NORME E DEGLI IMPEGNI

- 1) Nel corso dei negoziati dovrebbero essere elaborate discipline su aspetti del commercio digitale. Esse dovrebbero mirare a migliorare le condizioni necessarie per il commercio elettronico a vantaggio delle imprese e dei consumatori nell'Unione europea e ad accrescere la partecipazione alle catene globali del valore delle micro, piccole e medie imprese.
- 2) I negoziati dovrebbero essere condotti in modo aperto. Possono pertanto riguardare qualsiasi aspetto del commercio digitale concordato dalle parti dei negoziati.
- 3) Riconoscendo il carattere trasversale del commercio elettronico, i negoziati possono riguardare:
 - a) l'agevolazione delle transazioni elettroniche (ad esempio la firma elettronica e l'autenticazione elettronica);

- b) i dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche e sui contenuti trasmessi;
 - c) la fiducia dei consumatori (ad esempio protezione dei consumatori online, comunicazioni elettroniche indesiderate);
 - d) i flussi transfrontalieri di dati con fiducia, gli obblighi di localizzazione dei dati e la protezione dei dati personali;
 - e) la fiducia delle imprese (ad esempio la protezione del codice sorgente del computer, il trasferimento forzato di tecnologia);
 - f) un migliore accesso al commercio elettronico (ad esempio l'accesso a Internet, ai contenuti online e ai dati del settore pubblico o l'accesso agli intermediari online e la loro responsabilità);
 - g) misure di agevolazione degli scambi pertinenti per il commercio elettronico (ad esempio le transazioni commerciali telematiche, la fatturazione elettronica) tenendo debitamente conto dell'accordo OMC sull'agevolazione degli scambi;
 - h) gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio elettronico, compresi i segreti commerciali;
 - i) la trasparenza; e
 - j) la cooperazione (ad esempio tra parti dei negoziati, autorità responsabili della protezione dei consumatori).
- 4) Le norme o gli impegni concordati dall'UE dovrebbero essere in linea con il quadro giuridico dell'UE e preservare l'autonomia normativa necessaria per attuare ed elaborare le strategie dell'UE in ambito digitale e dei dati.
 - 5) Nello specifico l'Unione europea non accetta disposizioni o impegni che potrebbero incidere sul suo quadro giuridico in materia di cibersicurezza, in particolare su un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione europea.
 - 6) Nel contesto della crescente digitalizzazione degli scambi commerciali e dell'importanza dei trasferimenti internazionali dei flussi di dati per gli scambi commerciali e gli investimenti transfrontalieri, la linea dell'Unione europea in questi negoziati deve essere coerente con la linea seguita al riguardo nei negoziati conclusi e, laddove pertinente e se del caso, recenti e in corso sugli accordi bilaterali e multilaterali in materia di scambi commerciali e di investimenti. In particolare i negoziati dovrebbero sfociare in norme sui flussi transfrontalieri di dati che regolino la questione degli obblighi ingiustificati di localizzazione dei dati, senza negoziare né compromettere le norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali, e dovrebbero essere in linea con il quadro giuridico dell'UE per quanto riguarda la protezione dei dati personali e non personali.
 - 7) L'Unione europea e i suoi Stati membri mantengono la possibilità di conservare e sviluppare la facoltà di definire e attuare politiche nei settori culturale e audiovisivo al fine di preservare la propria diversità culturale. L'Unione europea non accetta norme o impegni relativi ai servizi audiovisivi. L'Unione europea non assume impegni relativi a servizi prestati o ad attività svolte nell'esercizio di poteri governativi.
 - 8) L'Unione europea non accetta inoltre disposizioni o impegni che potrebbero incidere sul suo quadro giuridico in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

- 9) Le norme e gli impegni non dovrebbero impedire all'Unione europea, ai suoi Stati membri e alle autorità nazionali, regionali e locali di disciplinare l'attività economica nell'interesse pubblico, al fine di conseguire obiettivi legittimi di politica pubblica quali la protezione e la promozione della sanità pubblica, dei servizi sociali, dell'istruzione pubblica, della sicurezza, dell'ambiente e della morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, garantendo l'integrità e la stabilità del sistema finanziario dell'Unione, la protezione dei dati personali e della vita privata nonché la promozione e la tutela della diversità culturale. La qualità elevata dei servizi pubblici nell'Unione europea dovrebbe essere preservata in conformità al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare al protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale, e tenere conto delle riserve dell'Unione europea in questo ambito, comprese quelle a norma del GATS.